Norme&TributiPlus
Il Sole 24 Ore
NT+ DIRITTO

SOLUZIONI ALLE QUESTIONI GIURIDICHE PIÙ RILEVANTI ▪ 16 OTTOBRE 2025

Cartella di pagamento dopo la scissione: l'Agente della Riscossione rischia la decadenza?

di Giancarlo Marzo e Jennifer Fuccella

VENTIQUATTRORE AVVOCATO · APPROFONDIMENTO
TRIBUTI · DECADENZA

LA QUESTIONE

Nell'ambito di una scissione societaria, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere in via solidale e illimitata dei debiti tributari sorti in capo alla società scissa prima dell'operazione, anche in assenza di una specifica notifica dell'atto impositivo presupposto e indipendentemente dal valore del patrimonio netto ad essa assegnato?

la RISPOSTA IN SINTESI

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26784 depositata il 6 ottobre 2025, torna a pronunciarsi sul perimetro della responsabilità tributaria in caso di scissione societaria, offrendo importanti chiarimenti operativi per professionisti, società e difensori coinvolti in contenziosi con l'Agenzia delle Entrate.

In particolare, i giudici di legittimità ribadiscono che la società beneficiaria della scissione risponde in via solidale e senza limiti patrimoniali dei debiti fiscali sorti in capo alla scissa, anche qualora non abbia ricevuto l'avviso di accertamento ma solo la cartella di pagamento. Non solo: anche la beneficiaria può far valere l'eccezione di decadenza del potere esattoriale, con riferimento al termine di notifica previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973.

Nel caso esaminato, due società (Gamma S.r.l. e Beta S.r.l.) avevano ricevuto cartelle di pagamento relative a IRES per l'anno di imposta 1999, quando ancora non esistevano. I debiti facevano capo a Delta S.r.l., società in liquidazione, che, nel 2010, aveva effettuato una scissione parziale, trasferendo parte del proprio patrimonio alle due beneficiarie. Nessun atto era stato notificato alle nuove società fino alla ricezione della cartella di pagamento.

Gamma e Beta avevano impugnato l'atto avanti alla Corte di giustizia tributaria, ottenendo l'annullamento in primo e secondo grado per difetto di motivazione (essendo la cartella il primo atto ricevuto) e per mancata prova della responsabilità solidale. L'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione, contestando l'interpretazione dei giudici tributari.

La Suprema Corte ha ribaltato l'impostazione dei giudici di merito, richiamando una solida giurisprudenza secondo cui la responsabilità della beneficiaria è illimitata in ambito tributario, in deroga alla disciplina civilistica. A fondamento della decisione, l'art. 173, comma 13, del TUIR e l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, che prevedono espressamente una responsabilità solidale e

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

senza limiti patrimoniali per imposte, sanzioni, interessi e ogni altro debito tributario anteriore alla scissione.

In altre parole, non rileva se la beneficiaria abbia ricevuto o meno parte del patrimonio collegato al debito fiscale: la responsabilità scatta automaticamente per effetto dell'operazione societaria, ed è distinta da quella della scissa.

Quanto alla lamentata violazione del diritto di difesa per l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la Corte ha escluso ogni vizio formale: la cartella di pagamento, pur se primo atto notificato alla beneficiaria, conteneva tutti gli elementi necessari a individuare la pretesa tributaria (anno, imposta, contribuente originario) e non ha impedito al destinatario di articolare le proprie difese.

Come chiarito dai Giudici, la cartella contiene l'indicazione dell'atto presupposto e consente alla società beneficiaria di dedurre ogni difesa utile. Dunque, la mancata notifica dell'accertamento alla beneficiaria non invalida la successiva cartella, in quanto il rapporto d'imposta resta riferibile alla scissa, ma la pretesa è legittimamente azionabile anche verso le beneficiarie, solidalmente responsabili.

Un altro punto nodale della pronuncia riguarda la decadenza del potere esattoriale. Secondo la difesa delle società, la cartella risultava notificata oltre i termini previsti dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, e quindi tardiva.

La Cassazione ha, quindi, accolto parzialmente il ricorso incidentale delle società beneficiarie sul punto: anche se la cartella è il primo atto ricevuto, la decadenza può essere eccepita dalla beneficiaria in quanto soggetto direttamente destinatario della pretesa impositiva. I giudici di merito avevano omesso di esaminare correttamente la questione, limitandosi a dichiarare nullo l'atto per altri motivi: ciò ha imposto il rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado per una nuova valutazione.

Fonte. Pubblicato su NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore, rubrica Ventiquattrore Avvocato (Approfondimento), 16 ottobre 2025 (raccolta mensile). https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/soluzioni-questioni-giuridiche-piu-rilevanti-AHUpgVAD
Estratto a uso di documentazione professionale dell'autrice. © Il Sole 24 Ore S.p.A. – Riproduzione riservata.